

**Ricorso di Pilar Ange Serrano e altri contro il Parlamento europeo proposto il 31 gennaio 2005**

(Causa T-47/05)

(2005/C 93/67)

(Lingua processuale: il francese)

Il 31 gennaio 2005 Pilar Ange Serrano, residente in Lussemburgo, Jean-Marie Bras, residente in Lussemburgo, Dominiek Decoutere, residente in Wolwelange (Lussemburgo), Armin Hau, residente in Lussemburgo, Adolfo Orcajo Teresa, residente in Bruxelles e Francisco Javier Solana Ramos, residente in Woluwe-Saint-Lambert (Belgio), rappresentati dall'avv. Eric Boigelot, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione relativa alla nuova classificazione nel grado dei ricorrenti, che è stata loro comunicata, rispettivamente, da una lettera non datata e non firmata proveniente dal Direttore generale del personale;
- annullare qualsiasi atto conseguente e/o relativo a tale decisione, anche intervenendo successivamente al presente ricorso;
- condannare il Parlamento europeo al risarcimento dei danni, stimanti in via equitativa in euro 60 000 per ogni ricorrente, salvo aumento e/o diminuzione in corso di procedura;
- condannare, in ogni caso, la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

I ricorrenti sono tutti dipendenti del Parlamento europeo vincitori di un concorso di passaggio di categoria (dalla categoria D alla categoria C, oppure dalla categoria C alla categoria B) precedentemente all'entrata in vigore, il 1° maggio 2004, della riforma dello Statuto. Essi fanno valere che la loro ri-classificazione nel grado secondo il nuovo Statuto sarebbe loro meno favorevole di quella che avrebbero ottenuto se non avessero superato i concorsi interessati.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere innanzitutto un'eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento 723/2004<sup>(1)</sup> che modifica lo Statuto, basata su asserite violazioni dell'obbligo di motivazione, dei principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di proporzionalità e di parità di trattamento. Essi fanno inoltre valere che il Parlamento europeo, adottando le decisioni contestate, non avrebbe

rispettato né il suo dovere di sollecitudine né il principio di buona amministrazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, GU L 124 del 27.04.2004, pag. 1.

**Ricorso di Yves Franchet e Daniel Byk contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 28 gennaio 2005**

(Causa T-48/02)

(2005/C 93/68)

(Lingua di procedura: il francese)

Il 28 gennaio 2005, Yves Franchet, residente a Nizza (Francia) e Daniel Byk, residente a Lussemburgo, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, hanno presentato dinanzi al Tribunale di Primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione per gli illeciti commessi, al risarcimento del danno materiale e morale subito dai ricorrenti, valutato, in via provvisoria ed equitativa, ad un milione di EUR;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

I ricorrenti sono stati accusati dall'OLAF di essersi resi colpevoli di reati relativi alla gestione di taluni fascicoli concernenti Eurostat. I ricorrenti ritengono che i provvedimenti adottati successivamente dalla Commissione comportino illeciti di natura procedurale e non rispettano i loro diritti fondamentali.

Secondo i ricorrenti, l'OLAF ha tenuto un comportamento illecito nel trasmettere il fascicolo di accusa alle autorità giudiziarie francesi e lussemburghesi senza informarne i ricorrenti o la Commissione, ha violato il principio di riservatezza, non ha tenuto conto della presunzione di innocenza, del principio di buona amministrazione e dell'art. 9 del regolamento 1073/1999<sup>(1)</sup>, del diritto di essere sentiti e dell'obbligo di motivazione. I ricorrenti si basano inoltre sull'opposizione dell'OLAF all'accesso a taluni documenti e in definitiva sostengono che il trattamento delle pratiche da parte dell'OLAF non è stato fatto entro un termine ragionevole e costituisce una violazione degli artt. 6 e 11 del regolamento 1073/1999.